



R.G. TRIB. FED. 12/2022

(PROC. P.A. 56/2021)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 maggio 2022, riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Anna Cusimano - Presidente *ff.* Relatore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Federico Francia (Tessera FISE n. 002329/G).

PREMESSO CHE

- il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 12 ottobre 2021 della signora Costantino, per il tramite dell'avv. Scianaro, riguardante l'emissione da parte del Tribunale di Tivoli della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in favore della stessa e contro il signor Federico Francia, relativamente alla consegna del passaporto di origine e dei moduli utili al perfezionamento del passaggio di proprietà presso l'APA del cavallo *Deauville*, e del mancato rispetto da parte del signor Francia del provvedimento di esecuzione.

All'esito dell'attività istruttoria, effettuata anche mediante l'acquisizione della documentazione relativa alla vicenda giudiziaria innanzi al Giudice civile, la Procura Federale ha depositato, in data 18 marzo 2022, atto di deferimento, contestando al signor Francia la violazione dell'art. 1, comma I, secondo cpv. Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.) – che prevede che: *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati?”* – per essersi rifiutato di consegnare i documenti del cavallo denominato *Deuille* senza giustificato motivo o titolo;

- visto l'art. 47 R.G. FISE, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 4 maggio 2022, rinviata d'ufficio al 9 maggio 2022, da svolgersi secondo le modalità indicate



nell'Ordinanza presidenziale 06197 del 15 novembre 2021 (trattazione da remoto *ex art.* 53.1 R.G. FISE), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- il signor Francia si è costituito con memoria depositata nei termini, con il patrocinio dell'avv. Giada Bernardi, comunicando preliminarmente di avere provveduto già in data 24 marzo 2022 alla trasmissione dei documenti del cavallo *Deauville* all'avv. Scianaro (procuratore della Segnalante), da questi regolarmente ricevuti, rilevando una sopravvenuta carenza di interesse all'emissione nei confronti del Deferito di un provvedimento disciplinare.

La Difesa ha inoltre precisato che la condotta del Deferito si inserisce in un più ampio contesto, quello del giudizio civile pendente tra le parti, attualmente *sub iudice*, nel quale il signor Francia ha eccepito un inadempimento contrattuale della Segnalante, in virtù del quale il Deferito avrebbe trattenuto il documento.

Ha evidenziato la contraddittorietà della segnalazione con la difesa spiegata dalla Costantini in sede civile. Ha altresì rilevato la carenza probatoria delle doglianze.

La Difesa ha contestato il rilievo disciplinare della contestazione mossa al signor Francia, non essendo il comportamento dello stesso improntato a mala fede o a scorrettezza, bensì volto a tutela del credito vantato.

Ha pertanto richiesto in via principale l'assoluzione e, in subordine, l'applicazione della sanzione del richiamo scritto. Ha offerto in produzione gli atti del procedimento civile pendente tra il Deferito e la Segnalante.

- All'udienza del 9 maggio 2022 la Procura ha rilevato la tardività della consegna dei documenti e ha confermato la sussistenza della violazione dell'art. 1, secondo cpv. del R.G. e chiesto la sanzione della ammenda *ex art.* 6.1 R.G. di € 1.500 e della sospensione del Deferito dall'attività agonistica per 1 mese.

- La Difesa si è riportata alle memorie in atti, ribadendo come la condotta del Deferito vada inserita nel contesto del giudizio civile pendente tra lo stesso e la Segnalante, ed evidenziando la finalità di tutela del proprio interesse nella mancata restituzione. Ha concluso per l'assoluzione per mancanza dell'illecito disciplinare e per la avvenuta consegna della documentazione. In subordine ha chiesto l'applicazione della sanzione minima del richiamo scritto.

- Il Tribunale Federale si è riservato.

RILEVATO CHE

- La Difesa del Deferito eccepisce preliminarmente la carenza di rilievo disciplinare del comportamento ascritto, sia in quanto posto in essere a tutela di un diritto, sia in quanto il signor Francia ha comunque provveduto alla consegna dei documenti dell'equide.



L'eccezione è infondata, e non può trovare accoglimento.

Tra le condotte rilevanti sul piano disciplinare l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE richiama “*i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*”. Il richiamo ai detti doveri, in assenza di una definizione specifica ed esaustiva degli stessi, assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta. La controversia sorta sull'omessa consegna del passaporto non ha certo, in sede disciplinare, rilievo per la sua natura privatistica ma, piuttosto, nel rapporto *iure privatorum* tra Deferito e Segnalante trova la sua origine. E la vicenda assume valenza disciplinare solo in presenza di comportamenti, alla stessa collegati o connessi, posti in violazione dei principi stabiliti e contenuti nel Regolamento di Giustizia. La mancata consegna del passaporto non è contestata, ma soltanto “giustificata” dal Deferito a tutela del credito dallo stesso asseritamente vantato. Il comportamento, pertanto, è oggettivamente violativo dei principi di lealtà e correttezza a cui devono attenersi i Tesserati. E ciò a prescindere dalle motivazioni del soggetto che disattende tali dettami. Circostanze, queste, che potranno rilevare, eventualmente, laddove provate, nell'applicazione della misura sanzionatoria più adeguata.

Anche la consegna della documentazione, avvenuta dopo il deferimento e prima dell'udienza, non può costituire esimente della violazione contestata, rilevando piuttosto eventualmente quale circostanza attenuante la sanzione.

- Nel merito, il Deferito adduce, a giustificazione della mancata consegna, l'inadempimento contrattuale della Segnalante che, a sua detta, non avrebbe sottoposto l'equide al protocollo riabilitativo previsto nel contratto intervenuto tra i due, condizione a cui era subordinato il pagamento dell'ultima tranche del prezzo pattuito. La circostanza, tuttavia, è contestata dalla signora Costantini agli atti del giudizio innanzi al Giudice ordinario, giudizio ancora in corso. Né in questa sede il Deferito produce materiale probatorio a conforto dell'inadempimento della Segnalante.

Inoltre il contratto stipulato tra le Parti prevedeva che i documenti del cavallo sarebbero rimasti in custodia di un soggetto terzo sino all'avveramento della condizione, pertanto il Deferito non avrebbe in ogni caso potuto detenerli.

Non sussistono, quindi, i presupposti per ritenere la mancata consegna legittimata dalla tutela di un interesse giuridicamente protetto, stante l'attuale situazione di incertezza della questione civilistica alla stessa sottesa.

RITENUTO CHE



- Il comportamento ascritto al Deferito non risulta dallo stesso contestato nella sua valenza fattuale, non essendo negata la mancata consegna dei documenti che ha originato il deferimento;
- la qualificazione disciplinare del fatto contestato in giudizio operata dalla Procura Federale appare corretta;
- questo Tribunale ritiene di valorizzare – ai fini dosimetrici dell’applicazione della sanzione ritenuta proporzionata alla gravità degli illeciti commessi – l’avvenuta consegna dei documenti dell’equide da parte del Deferito, quale circostanza attenuante *ex art. 9.1 lett. b) R.G. FISE*

-

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l’art. 1.2 e l’art. 9.1 lett. *b)* del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

al signor Federico Francia, in epigrafe generalizzato, la sanzione della censura *ex art. 6.1 II R.G. FISE*.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE.

7 giugno 2022

PRESIDENTE F.F. RELATORE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli